



## **Titolo**

Mezzi di prova – documenti informatici - disconoscimento – modalità

## **Descrizione**

La semplice generica contestazione del documento non è sufficiente per inficiarne la validità probatoria dei messaggi whatsapp, atteso che "il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali, anche di documenti informatici aventi efficacia probatoria ex art. 2712 CC, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non rispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta" (Cass. 19155 del 13/6/2019), spettando in assenza di ciò al giudice il prudente apprezzamento nell'ambito del giudizio di fatto ad esso riservato, la cui violazione è concepibile solo se il giudice di merito valuta una determinata prova, ed in genere una "risultanza probatoria", pretendendo di attribuirle un altro o diverso valore (Cass. 5141/2019).

## **Stagione Sportiva**

2019-2020

## **Numero**

n. 1/CFA/2019-2020/A

## **Presidente**

Mazzoni

## **Relatore**

Trentini

## **Riferimenti normativi**

art. 1-bis, comma 1, CGS (previgente, ora art. 4, comma 1 CGS); art. 108 NOIF

## **Provvedimenti**

Sez. III - **DECISIONE N. 0001/CFA dell'11 settembre 2019 – (Sig. Rosati Marino, Sig. Ciarrocchi Andrea e Sig. Marra Lorenzo /Procura Federale) n. 25,27,28/2019 – 2020 Registro Reclami**